



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2010

Ore 9:30 Presenti: Gian Nicola Berti (Presidente) – Federico Bartoletti - Antonio Battistini - Edda Ceccoli - Mauro Chiaruzzi - Paolo Crescentini – Claudio Felici (entra 9:33) – Matteo Fiorini – Claudio Muccioli - Pier Marino Mularoni -Vanessa Muratori - Maurizio Rattini – Marino Riccardi - Alessandro Rossi – Glauco Sansovini - Filippo Tamagnini
Gian Carlo Venturini, Segretario di Stato per il Territorio
Dott.Berardi Maurizio (Direttore Dipartimento Prevenzione)
(Verbalizzante:Avv.Gian Luca Bernardini)

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

- Seduta Pubblica -

1. Comunicazioni

Il Presidente informa la Commissione circa l'impossibilità – da parte del Segretario di Stato per la Sanità – ad intervenire ai lavori dell'odierna seduta, nonché in merito alla contestuale richiesta, da parte di quest'ultimo, di rinviare la disamina delle istanze d'Arengo di sua competenza. Rende edotta, infine, la Commissione circa l'intervenuta delega nei confronti del Segretario di Stato per il Territorio riguardo ai progetti di legge – di competenza della Segreteria di Stato per la Sanità - previsti ai commi di cui all'ordine del giorno odierno.

La Commissione prende atto.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Interviene **il Consigliere Vanessa Muratori** per eccepire riguardo a modalità ed orari di convocazione dell'odierna seduta.

In merito replica **il Presidente**, facendo altresì rilevare – stante la perdurante mancata copertura del ruolo di Vice Presidenza in seno alla Commissione – l'intenzione di prevedere un apposito comma all'ordine del giorno della prossima seduta onde addivenire ad una soluzione positiva della questione legata alla designazione del Vice Presidente.

Di seguito, **la Commissione** – non essendoci osservazioni - approva il verbale della seduta del 1-2 marzo 2010.

2. Esame in sede referente del progetto di legge “Produzione e Commercializzazione di prodotti cosmetici”

Il Segretario di Stato per il Territorio - in vece del Segretario di Stato per la Sanità - relaziona in merito al progetto di legge di cui al comma in oggetto (**V.Allegato n.1**) presentando altresì alcuni emendamenti a nome del Governo (**V.Allegato n.2**)

In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Vanessa Muratori, presentando emendamenti a nome di SX.U. (**V.Allegato n.3**) – Claudio Felici – Claudio Muccioli – Mauro Chiaruzzi

Replica del Segretario di Stato per il Territorio.

Il Presidente rende altresì edotta la Commissione in merito alla nota pervenuta a firma dell'A.P.A.S. relativamente al progetto di legge di cui al comma in oggetto (**V.Allegato n.4**)

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 1 nel testo originario (**V.Allegato n.1**)

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.1

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 2 nel testo originario (**V.Allegato n.1**)

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.2



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 3 nel testo emendato dal Governo (V.Allegato n.2)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.3 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 4 nel testo originario (V. Allegato n.1)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.4

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 5 nel testo originario (V.Allegato n.1)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.5

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 6 nel testo originario (V.Allegato 1)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.6

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 7 nel testo originario (V.Allegato 1)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.7

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 8 nel testo emendato dal Governo (V.Allegato n.2)

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.8 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 9 nel testo originario (V.Allegato n.1)

Il Consigliere Vanessa Muratori illustra l'emendamento abrogativo- e l'ulteriore emendamento aggiuntivo presentato in sub-ordine - proposti da SX.U.(**V.Allegato n.3**)

Replica del Segretario di Stato per il Territorio che esprime disponibilità ad accogliere l'emendamento di SX.U. proposto – in via principale - ed abrogativo del punto e) di cui all'articolo 9.

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.9 come emendato



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

(Nel prosieguo dei lavori, la Commissione prende atto dell'errore riscontratosi riguardo l'impaginazione del testo degli articoli 10 ed 11: motivo per cui si rende necessario ripetere lettura e votazione di ambedue gli articoli. Quelli riportati di seguito sono gli esiti relativi agli articoli nella formulazione corretta)

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 10 nel testo originario
(V.Allegato 1)

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.10

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 11 nel testo originario
(V.Allegato 1)

Il Presidente interviene per una precisazione riguardante la formulazione letta dell'articolo

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.11

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 12 nel testo emendato dal Governo **(V.Allegato n.2)**

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.12 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 13 nel testo originario
(V.Allegato n.1)

Il Consigliere Vanessa Muratori illustra gli emendamenti proposti da SX.U. **(V.Allegato n.3)**

Intervengono in merito i Consiglieri Claudio Felici – Pier Marino Mularoni

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

Il Presidente interviene per una precisazione riguardante la formulazione letta dell'articolo

Segue disamina degli emendamenti proposti da SX.U.

Il Consigliere Vanessa Muratori mantiene gli emendamenti abrogativi proposti, dichiarandosi disponibile ad una loro votazione congiunta

La Commissione Presenti 15 - V.F. 6 - V.C .9 respinge gli emendamenti abrogativi proposti da SX.U.

Il Consigliere Vanessa Muratori mantiene gli emendamenti - aggiuntivi al punto a) e al punto b) - proposti, dichiarandosi disponibile ad una loro votazione congiunta



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

La Commissione Presenti 16 – V.F.7 – V.C. 9 respinge gli emendamenti aggiuntivi proposti da SX.U.

Il Consigliere Vanessa Muratori mantiene l'emendamento - aggiuntivo di un punto c) – proposto.

In merito all'emendamento in oggetto interviene il Consigliere Pier Marino Mularoni.

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'emendamento aggiuntivo (di un punto C) all'art.13) proposto da SX.U.

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.13 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 14 nel testo emendato dal Governo (V.Allegato n.2)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.14 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 15 nel testo originario (V.Allegato n.1)

Il Consigliere Vanessa Muratori illustra l'emendamento aggiuntivo proposto da S.U. (V.Allegato n.3)

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

La Commissione Presenti 15 – V.F. 6 – V.C. 8 - Astenuti 1 respinge l'emendamento proposto da SX U

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.15

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 16 nel testo originario (V.Allegato n.1)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.16

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 17 nel testo originario (V.Allegato n.1)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.17

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 18 nel testo originario (V.Allegato n.1)



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Consigliere Vanessa Muratori illustra l'emendamento aggiuntivo proposto da SX.U.
(V.Allegato n.3)

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

Esito della votazione riguardante l'emendamento proposto da SX.U.

Presenti 16 – V.F. 8 – V.C. 8

Stante il suddetto risultato di parità, a norma del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, la Commissione non delibera e rinvia la votazione dell'emendamento in oggetto alla seduta pomeridiana

Il Presidente interviene - di seguito – in merito all'emendamento in oggetto

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

Intervento del Consigliere Vanessa Muratori che esprime disponibilità a considerare come respinto l'emendamento proposto – purchè con il quorum richiesto ai fini della riproponibilità in sede di II^a lettura – alla luce dei chiarimenti espressi dal Segretario di Stato per il Territorio nonché dal Presidente

La Commissione prende atto

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.18

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 19 nel testo originario
(V.Allegato n.1)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.19

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 20 nel testo originario
(V.Allegato n.1)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.20

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 21 nel testo originario
(V.Allegato n.1)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.21

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 22 nel testo originario
(V.Allegato n.1)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.22



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 23 nel testo originario
(*V.Allegato n.1*)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.23

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 24 nel testo originario
(*V.Allegato n.1*)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.24

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 25 nel testo originario
(*V.Allegato n.1*)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l'art.25

Il Presidente pone in votazione l'intero progetto di legge, nel testo comprensivo degli emendamenti accolti nonché dei relativi allegati e preamboli a questi ultimi

La Commissione (presenti 16), con V.F. 9, V.C. 1, Astenuti 6, approva l'intero progetto di legge comprensivo degli emendamenti accolti (*V.Allegato n.5*)

Il Consigliere Edda Ceccoli – a nome della maggioranza - propone ***il Consigliere Claudio Muccioli quale relatore di maggioranza.***

L'opposizione non designa un proprio relatore ma non concorda di considerare il designato relatore della maggioranza quale relatore unico.

Il Presidente rammenta che il relatore dovrà provvedere alla presentazione della prevista relazione entro il termine ordinario di quindici giorni.

3. Esame in sede referente del progetto di legge “Detenzione – distribuzione e fornitura di medicinali veterinari”

Il Segretario di Stato per il Territorio relaziona (in vece del Segretario di Stato per la Sanità) in merito al presente progetto di legge (*V.Allegato n.6*)

In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Claudio Felici – Claudio Muccioli -
Replica del Segretario di Stato per il Territorio



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 1 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.1 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 2 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.2 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 3 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.3 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 4 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.4 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 5 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.5 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 6 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.6 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 7 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.7 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 8 nel testo originario (V.Allegato n.6)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.8 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 9 nel testo originario (V.Allegato n.6)



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza per alzata e seduta l'art.9 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura *dell'articolo 10* nel testo originario *(V.Allegato n.6)*

La Commissione per alzata e seduta approva l'art.10 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 11 nel testo originario *(V.Allegato n.6)* proponendo - seduta stante – la formulazione di un'emendamento tecnico in merito alla formulazione della parte iniziale dell'articolo, che pertanto diverrebbe la seguente: *“il medico veterinario che svolge la propria attività professionale **fuori** dai casi di cui all'art.10 (...)”*

La Commissione per alzata e seduta approva l'art.11 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 12 nel testo originario *(V.Allegato n.6)*

La Commissione per alzata e seduta approva l'art.12 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 13 nel testo originario *(V.Allegato n.6)*

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.13 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 14 nel testo originario *(V.Allegato n.6)*

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.14 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 15 nel testo originario *(V.Allegato n.6)*

Interviene in merito il Consigliere Paolo Crescentini

Replica del Segretario di Stato per le Finanze

Il Presidente propone - seduta stante - la formulazione di un'emendamento tecnico in merito all'intitolazione dell'articolo in oggetto, che pertanto diverrebbe *“Sanzioni*



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

pecuniarie amministrative”, nonché in merito all’indicazione – rispetto all’importo delle sanzioni - delle cifre espresse in euro (€) comprensive degli zero relativi ai centesimi

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l’art.15 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’articolo 16 nel testo originario
(V.*Allegato n.6*)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l’art.16 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’articolo 17 nel testo originario
(V.*Allegato n.6*)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l’art.17 come proposto

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’articolo 18 nel testo originario
(V.*Allegato n.6*)

La Commissione per alzata e seduta a maggioranza approva l’art.18 come proposto

Il Presidente pone in votazione l’intero progetto di legge comprensivo degli emendamenti accolti

La Commissione (presenti 13), favorevoli 8, contrari 1, astenuti 4, approva l’intero progetto di legge comprensivo delle precisazioni accolte (V.*Allegato n.7*)

Il Consigliere Matteo Fiorini – a nome della maggioranza - propone **il Consigliere Claudio Muccioli quale relatore di maggioranza**

L’opposizione non designa un proprio relatore ma non concorda di considerare il designato relatore della maggioranza quale relatore unico.

Il Presidente rammenta che il relatore dovrà provvedere alla presentazione della prevista relazione entro il termine ordinario di quindici giorni.

- 4. Esame in sede referente del progetto di legge ““Modifiche alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 – Disciplina dell’igiene, della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande”**



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Segretario di Stato per il Territorio relaziona (in vece del Segretario di Stato per la Sanità) in merito al presente progetto di legge (*V.Allegato n.8*)

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 1 nel testo originario (*V.Allegato n.8*)

Il Presidente propone - seduta stante - la formulazione di un'emendamento tecnico avente ad oggetto la specificazione del titolo – in rapporto al reato – per cui si prevede la responsabilità e si applica la sanzione contemplata. Propone pertanto – con emendamento (scritto) - la seguente formulazione “*è punito, a titolo di contravvenzione, con l'arresto di primo grado (...)*” (*V.Allegato n.9*)

In merito all'articolo ed all'emendamento proposto interviene il Consigliere Pier Marino Mularoni

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'emendamento proposto

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.1 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 2 nel testo originario (*V.Allegato n.8*)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.2

Il Presidente pone in votazione l'intero progetto di legge comprensivo delle precisazioni apportate

La Commissione (presenti 15), favorevoli 9, contrari 0, astenuti 5, non votanti 1 approva l'intero progetto di legge comprensivo delle precisazioni accolte (*V.Allegato n.10*)

Il Consigliere Edda Ceccoli – a nome della maggioranza - propone **il Consigliere Claudio Muccioli quale relatore di maggioranza**

L'opposizione non designa un proprio relatore ma non concorda di considerare il designato relatore della maggioranza quale relatore unico.

Il Presidente rammenta che i relatori dovrà provvedere alla presentazione della prevista relazione entro il termine ordinario di quindici giorni.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Alle ore 12:55 la seduta viene sospesa

SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2010

Ore 15:17 Presenti: Gian Nicola Berti (Presidente) – Federico Bartoletti - Antonio Battistini
- Edda Ceccoli - Mauro Chiaruzzi - Paolo Crescentini – Claudio Felici
- Pier Marino Mularoni -Vanessa Muratori - Maurizio Rattini – Marino
Riccardi– Glauco Sansovini - Filippo Tamagnini
Gian Carlo Venturini, Segretario di Stato per il Territorio
Avv. Anna Maria Muccioli (Segreteria di Stato per il Territorio)
Ing. Stefano Gennari (Dirigente Ufficio Progettazione)
(Verbalizzante: Avv. Gian Luca Bernardini)

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

Comma 5 – Esame in sede referente del progetto di legge “Legge Quadro per la riforma del Catasto”

Il Consigliere Marino Riccardi (su delega del Consigliere Claudio Felici, facente parte dei promotori del progetto di legge di cui al comma in oggetto) relaziona in merito (*V. Allegato n.11*)

In sede di dibattito interviene il Consigliere Vanessa Muratori

Replica del **Segretario di Stato per il Territorio** chiedendo altresì ai promotori del progetto di legge la disponibilità di sospendere il comma in oggetto, onde vagliare la possibilità di addivenire alla definizione di un testo concordato tra Governo e forze politiche promotrici del progetto di legge.

Sulla proposta di rinvio intervengono – quali promotori del progetto di legge in oggetto – i Consiglieri Claudio Felici e Pier Marino Mularoni

Intervengono altresì i Consiglieri: Vanessa Muratori – Paolo Crescentini - Filippo Tamagnini – Maurizio Rattini – Matteo Fiorini

Replica del Segretario di Stato per il Territorio



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Consigliere Marino Riccardi – preso atto dell’unanime disponibilità alla sospensione espressa dai Consiglieri intervenuti - chiede di sapere la data precisa entro cui il progetto di legge (una volta concordato tra Governo e forze politiche promotrici) dovrà tornare in Commissione, proponendo a tal fine la scadenza nel prossimo mese di gennaio. Replica del Segretario di Stato per il Territorio che, nell’esprimere apprezzamento per la riscontrata disponibilità ad addivenire ad una definizione concordata del progetto di legge in materia, replica alla richiesta espressa dal Consigliere Marino Riccardi indicando quale termine il periodo tra marzo e aprile 2011.

(seduta sospesa dalle 16:15 alle ore -16:20)

Il Presidente riepiloga i termini della concordata sospensione per cui il Segretario di Stato al Territorio si impegna a convocare le forze politiche per un confronto in materia entro novembre-dicembre 2010 mentre la Presidenza della Commissione viene dispensata dall’inserire all’ordine del giorno della Commissione la Riforma del Catasto fino a che - tra Governo e forze politiche promotrici – non si addiverrà alla formulazione di un progetto di legge concordato oppure, qualora ciò non fosse possibile, alla richiesta – da parte delle forze politiche promotrici - di riproporre il progetto di legge oggi in esame.

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

Replica del Consigliere Marino Riccardi

La Commissione concorda di sospendere la trattazione del progetto di legge - di cui al comma in oggetto - nei termini esposti dal Presidente.

Comma 6 – Esame in sede referente del progetto di legge “Legge sulla progettazione strutturale”

Il Segretario di Stato per il Territorio relaziona in merito al presente progetto di legge (**V.Allegato n.12**) presentando emendamenti a nome del Governo (**V.Allegato n.13**) In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Claudio Felici – Pier Marino Mularoni – Paolo Crescentini (presentando emendamenti a nome del Gruppo Consiliare PSRS) – Federico Bartoletti –Matteo Fiorini



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'indice generale nonché dell'articolo 1 nei testi emendati dal Governo (*V.Allegato n.13*)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.1 unitamente all'indice generale come emendati

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 2 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.2 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 3 nel testo originario (*V.Allegato n.12*)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.3

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 4 nel testo originario (*V.Allegato n.12*)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.4

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 5 nel testo originario (*V.Allegato n.12*)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.5

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 6 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.6 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 7 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.7 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 8 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Interviene in merito il Consigliere Claudio Felici

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.8 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura *dell'articolo 9* nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.9 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura *dell'articolo 10* nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

La Commissione per alzata e seduta approva l'art.10 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura *dell'articolo 11* nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

Interviene in merito il Consigliere Claudio Felici

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

La Commissione per alzata e seduta approva l'art.11 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 12 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

La Commissione per alzata e seduta approva l'art.12 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 13 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*)

Il Consigliere Paolo Crescentini illustra gli emendamenti proposti a nome del PSRS, (*V.Allegato n.14*)

Intervengono in merito i Consiglieri Claudio Felici – Matteo Fiorini – Filippo Tamagnini

Replica del Segretario di Stato per il Territorio, precisando che il comma 3 - nel testo emendato dal Governo - deve ulteriormente emendarsi tramite la previsione della dicitura **“del Servizio stesso”** in sostituzione della dicitura *“della Sezione stessa”*.

Replica del Consigliere Paolo Crescentini che – alla luce della formulazione del testo emendato dal Governo - ritira gli emendamenti proposti

La Commissione per alzata e seduta approva l'art.13 come emendato



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 14 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.13*) precisando che il comma 6 - nel testo emendato dal Governo - deve ulteriormente emendarsi tramite la **soppressione della dicitura “della Protezione Civile - Sezione”** permanendo pertanto la sola dicitura **“Sezione Controllo Strutture”**.

Il Consigliere Paolo Crescentini ritira l'emendamento proposto a nome del PSRS in merito all'articolo in oggetto

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.14 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 15 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.12*)

Il Consigliere Paolo Crescentini ritira l'emendamento proposto a nome del PSRS in merito all'articolo in oggetto

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.15 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 16 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.12*)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.16 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura del titolo “CAPO VI” e dell'articolo 17 nei testi emendati dal Governo (*V.Allegato n.12*)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza il titolo “Capo VI” e l'art.17 come emendati

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 18 nel testo emendato dal Governo (*V.Allegato n.12*)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.18 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 19 nel testo originario (*V.Allegato n.11*)

La Commissione, per alzata e seduta, a maggioranza approva l'art.19

Il Presidente pone in votazione l'intero progetto di legge nel testo comprensivo degli emendamenti accolti



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

La Commissione (presenti 15), favorevoli 9, contrari, astenuti 6, approva l'intero progetto di legge comprensivo degli emendamenti accolti (V.Allegato n.15)

Il Consigliere Edda Ceccoli – a nome della maggioranza - propone ***il Consigliere Filippo Tamagnini quale relatore di maggioranza***

Il Consigliere Claudio Felici – a nome della minoranza - propone ***il Consigliere Paolo Crescentini quale relatore di minoranza***

Il Segretario di Stato per il Territorio, alla luce dell'importanza attribuita al progetto di legge in oggetto – chiede se da parte della Commissione vi siano obiezioni rispetto all'assegnazione di un termine ridotto per la presentazione delle relazioni da parte dei Relatori designati

In merito alla richiesta di un termine ridotto interviene il Consigliere Claudio Felici

Alla luce delle obiezioni espresse, il Presidente precisa che il termine assegnato ai relatori designati permane quello ordinario di quindici giorni.

Comma 7 – Esame in sede referente del progetto di legge “ Modifica all'articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n.96 – Interventi per lo sviluppo dell'Agricoltura – come sostituito dall'articolo 1 della Legge 13 novembre 1997 n.129”

Il Segretario di Stato per il Territorio relaziona in merito al presente progetto di legge (V.Allegato n.16)

In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Marino Riccardi (proponendo emendamenti a nome del PSD) – Federico Bartoletti – Pier Marino Mularoni e il Presidente Gian Nicola Berti

Replica del Segretario di Stato per il Territorio

Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini dà lettura dell'articolo 1 nel testo originario (V.Allegato n.16)

Il Consigliere Marino Riccardi illustra l'emendamento aggiuntivo proposto - a nome del PSD – in riferimento a tale articolo (V.Allegato n.17)

Replica del Segretario di Stato per il Territorio



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

(La seduta viene sospesa dalle ore 18:08 alle ore 18:16 al fine di consentire una riformulazione concordata del testo di emendamento originariamente proposto dal Consigliere Marino Riccardi)

Alla ripresa dei lavori viene presentato il suddetto emendamento (aggiuntivo) nella seguente formulazione concordata (all'art. terzo comma, dopo la parola "Servizi" aggiungere) ***"questi ultimi svolti direttamente dal coltivatore diretto o dal coadiuvante familiare"***

Intervengono in merito i Consiglieri Marino Riccardi – Pier Marino Mularoni - il Presidente Replica del Segretario di Stato per il Territorio

La Commissione (presenti 15), favorevoli 9, contrari 6, approva l'emendamento nel testo concordato

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.1 come emendato

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell'articolo 2 nel testo originario (V.Allegato n.16)

La Commissione per alzata e seduta approva a maggioranza l'art.2

Il Presidente pone in votazione l'intero progetto di legge nel testo comprensivo degli emendamenti accolti

La Commissione (presenti 15), favorevoli 8, contrari 1, astenuti 6, approva l'intero progetto di legge comprensivo degli emendamenti accolti (V.Allegato n.18)

Il Consigliere Edda Ceccoli – a nome della maggioranza - propone ***il Consigliere Filippo Tamagnini quale relatore di maggioranza***

Il Consigliere Pier Marino Mularoni – a nome della minoranza - propone ***il Consigliere Marino Riccardi quale relatore di minoranza***

Il Presidente rammenta che i relatori dovranno provvedere alla presentazione delle rispettive relazioni entro il termine ordinario di quindici giorni.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

8. **Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione delle istanze d'Arengo presentate da:**
- f) **cittadino sammarinese affinché si attuino delle politiche di sensibilizzazione al risparmio energetico attraverso comunicazioni e informazioni ai cittadini**
 - g) **cittadino sammarinese affinché entro il 2020 la nostra superficie boschiva, che oggi è intorno al 10% del territorio, raddoppi arrivando almeno al 20%**
 - h) **cittadino sammarinese affinché entro il 2014 siano bandite in tutto il territorio la commercializzazione e l'uso delle bottiglie in plastica per l'acqua**
 - i) **cittadini sammarinesi per introdurre il divieto di ogni attività venatoria nelle zone territoriali che comprendono e confinano con l'Arboreto Didattico di Domagnano, il Percorso Naturalistico n.16-17 e gli scavi archeologici della zona Paradiso**
 - l) **cittadini sammarinesi perché sia completata l'esecuzione del progetto di copertura dei loculi del cimitero di Serravalle costruiti in blocchi su due piani**
 - p) **cittadini sammarinesi per l'adozione dei decreti ex Legge 131/2009 per il controllo delle forme di inquinamento**
 - q) **cittadini sammarinesi per il divieto di affissione nelle mura di pietra del centro storico**

Il Segretario di Stato per il Territorio riferisce in merito

Non ci sono interventi da parte dei membri della Commissione

Il Presidente rammenta alla Commissione la richiesta del Segretario di Stato per la Sanità – impossibilitato ad intervenire all'odierna seduta, come comunicato ad inizio lavori – di rinvio dei riferimenti di competenza in merito alle seguenti istanze d'Arengo:

- a) **cittadini sammarinesi affinché la Legge 29 ottobre 2003 n.137 (Interventi a sostegno della famiglia) sia integrata con disposizioni che riconoscano gli stessi diritti per il genitore di “portatore di handicap” (art.5) a colui che, parente o affine entro il terzo grado, convivente, assiste una persona anziana, con una ridotta autonomia personale correlata all'età, e/o disabile**
- b) **cittadini sammarinesi affinché tramite specifici interventi normativi, vengano chiaramente disciplinate le modalità di ingresso/soggiorno in Repubblica e l'attività lavorativa delle c.d. badanti**
- c) **cittadini sammarinesi affinché possa essere estesa ad ambedue i genitori lavoratori la possibilità di beneficiare, anche contemporaneamente, dei congedi parentali attualmente fruibili da un solo genitore, ai sensi della Legge 30 luglio 2007 n.92**
- d) **cittadini sammarinesi per la parificazione dello stato giuridico infermieristico a quello italiano; per l'adeguamento retributivo della professione infermieristica allo**



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

stesso livello delle altre professioni sanitarie non mediche; per la stabilizzazione degli infermieri – sammarinesi e residenti – in servizio presso l'I.S.S., affinché possano godere dei diritti derivanti dall'anzianità di servizio

- e) cittadini sammarinesi affinché sia modificata la normativa di legge interna all'ISS per quanto riguarda il controllo della Medicina Fiscale per le patologie gravi, croniche ed invalidanti**
- m) cittadini sammarinesi perché sia approvata una normativa organica che regolamenti il volontariato**
- n) cittadini sammarinesi affinché siano considerati, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, anche titoli di studio riconosciuti dall'Unione Europea e conseguiti presso Istituti Privati legalmente riconosciuti**
- o) da cittadini sammarinesi per l'adeguamento della legislazione alla Convenzione ONU sui disabili**

La Commissione prende atto della richiesta, concordando di rinviare i riferimenti in merito alle seguenti istanze d'Arengo

Alle ore 18:50 la seduta è tolta

IL PRESIDENTE
(*Avv. Gian Nicola Berti*)

*Emendamenti proposti dal Governo
(avvisati in verde)*

ALLEGATO 2
GA

PROPOSTA DI LEGGE

"PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COSMETICI"

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende:

- a) prodotto cosmetico: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggerne gli odori corporei, di cui sia esclusa la finalità terapeutica e/o l'impiego in attività terapeutiche. Non è considerato prodotto cosmetico la sostanza o miscela destinata ad essere inalata, ingerita, iniettata o impiantata nel corpo umano;
- b) sostanza: elemento chimico e suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, con esclusione dei solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
- c) miscela: miscela o soluzione composta di due o più sostanze;
- d) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- e) importatore: persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;
- f) distributore: persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che interviene nella catena di fornitura mettendo a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato;

- g) utilizzatore finale: consumatore o professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
- h) messa a disposizione del mercato: fornitura di un prodotto cosmetico ai fini della sua distribuzione, del consumo e dell'impiego sul mercato nell'ambito di una attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
- i) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato;
- j) conservanti: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microrganismi nel prodotto cosmetico;
- k) coloranti: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile. Sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;
- l) filtri UV: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;
- m) effetto indesiderabile: una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;
- n) effetto indesiderabile grave: un effetto indesiderabile che induce qualsiasi incapacità funzionale, totale o parziale, temporanea o permanente, anomalia congenita, rischio mortale immediato o decesso
- o) ritiro: qualsiasi provvedimento atto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena di fornitura;
- p) richiamo: qualsiasi provvedimento finalizzato alla restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
- q) formulazione quadro: formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogni qualvolta un prodotto cosmetico non sia coperto, totalmente o parzialmente, da tale formulazione;
- r) autorità sanitaria competente: il Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito D.P.).



Art. 3

Sicurezza

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana, ~~tenuto conto di~~ **tenendo conto in particolare di:**

- a) presentazione del prodotto;
- b) etichettatura;
- c) istruzioni per uso ed eliminazione;
- d) qualsiasi altra indicazione o informazione del fabbricante, distributore e importatore del prodotto.

La presenza delle indicazioni e delle avvertenze di cui al comma che precede non dispensa i fabbricanti dal rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Ai fini della valutazione della purezza degli ingredienti consentiti nella produzione di prodotti cosmetici, si applicano i requisiti della normativa comunitaria o, in mancanza, quelli generalmente ammessi e raccomandati dagli organismi internazionali.

Art. 4

Persona Responsabile

L'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico può avvenire solo previa designazione della persona responsabile, cui è demandato il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

E' persona responsabile:

- 1) chi fabbrica in territorio il prodotto cosmetico;
- 2) l'importatore del prodotto cosmetico immesso sul mercato;
- 3) il distributore che immette sul mercato un prodotto cosmetico con il suo nome o marchio o che modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili. Non è considerata modifica del prodotto la traduzione delle informazioni relative ad un prodotto già immesso sul mercato.

Art. 5

Obblighi della persona responsabile

I soggetti di cui all'articolo 4 che ritengono o abbiano motivo di ritenere che un prodotto cosmetico, da loro immesso sul mercato, non sia conforme alle

disposizioni della presente legge, adottano tempestivamente le misure necessarie a rendere conforme tale prodotto, disponendone, se del caso, il ritiro o il richiamo. Qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente il D.P., indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure già adottate.

Su richiesta del D.P., i soggetti di cui all'articolo 4 adottano ogni azione tesa ad evitare il verificarsi dei rischi presenti nel prodotto cosmetico che è stato reso disponibile sul mercato.

Su richiesta del D.P., i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione atti a dimostrare la conformità del prodotto cosmetico che è stato reso disponibile sul mercato.

Art. 6

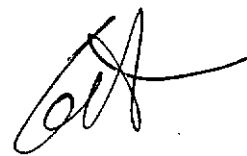
Obblighi dei distributori

Il distributore che mette a disposizione sul mercato un prodotto cosmetico deve adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni applicabili, verificando in particolare:

- 1) l'etichetta contenga le informazioni di cui all'articolo 14 comma 1 lett. a), e) e g) e commi 3 e 4;
- 2) siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 14 comma 5;
- 3) non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, dall'articolo 14 comma 1 lettera c);
- 4) le condizioni di stoccaggio e trasporto non pregiudichino la conformità del prodotto alle prescrizioni di legge, limitatamente al periodo in cui il prodotto è sotto la sua responsabilità.

Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che:

- a) un prodotto cosmetico non sia conforme ai requisiti della presente legge ha l'obbligo di non renderlo disponibile sul mercato fino a che non sia reso conforme;
- b) un prodotto cosmetico che ha reso disponibile sul mercato non è conforme alla presente legge, verifica che siano adottate tutte le misure necessarie a rendere conforme tale prodotto, disponendone, se del caso il ritiro o il richiamo.



Su richiesta del D.P., il distributore adotta ogni azione tesa ad evitare il verificarsi dei rischi da uso del prodotto cosmetico che è stato reso disponibile sul mercato.

Su richiesta del D.P., il distributore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione atti a dimostrare la conformità del prodotto cosmetico che è stato reso disponibile sul mercato.

Art. 7

Identificazione nella catena di fornitura

Su richiesta del D.P.:

- 1) le persone responsabili di cui all'articolo 4 sono tenute a segnalare ed identificare i distributori cui hanno fornito il prodotto cosmetico;
- 2) i distributori di cui all'articolo 6 sono tenuti a segnalare ed indicare il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico, nonché i distributori ai quali loro stessi hanno fornito il medesimo prodotto cosmetico.

L'obbligo di cui al comma che precede è esteso per il triennio successivo a quello della messa a disposizione del lotto del prodotto cosmetico distribuito.

Art. 8

Valutazione della sicurezza

Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico ai sensi dell'articolo 3, la persona responsabile garantisce che il prodotto cosmetico, prima della immissione sul mercato, sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che di esso sia stata elaborata una relazione di sicurezza ai sensi dell'Allegato I della presente legge. La persona responsabile garantisce che:

- a) siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza l'uso **verosimile** cui il prodotto cosmetico è destinato e l'esposizione sistemica prevista per i singoli ingredienti, componenti uno specifico prodotto cosmetico;
- b) Sia utilizzato nella valutazione della sicurezza, un approccio basato sull'evidenza scientifica dei dati per riesaminare le informazioni provenienti da tutte le fonti esistenti

- 
- c) la relazione di sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

La valutazione di sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'Allegato I della presente legge, è eseguita sotto la direzione di un laureato in chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, scienze biologiche.

Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di cui al presente articolo.

Art. 9

Documentazione informativa sul prodotto

La persona responsabile di cui all'art.4 punto 1) è tenuta a conservare per ciascun prodotto cosmetico immesso sul mercato, la documentazione informativa di cui al comma che segue per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ultimo lotto è stato immesso sul mercato. La documentazione deve essere tenuta presso la sede indicata sull'etichetta del prodotto.

La documentazione informativa deve contenere le seguenti informazioni aggiornate:

- a) descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa al prodotto cosmetico;
- b) relazione di sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 8, comma 1;
- c) descrizione del metodo di fabbricazione e dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione;
- d) prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico, qualora la natura degli effetti o del prodotto le giustifichi;
- e) dati concernenti le sperimentazioni effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi e regolamentari di paesi terzi.

Art. 10

Notifica

di art 11 punto e)
2 Reg. 1223/09



Il prodotto cosmetico si intende in libera vendita se, nei 30 giorni successivi alla notifica, il D.P. non disponga alcuna prescrizione in merito allo stesso.

Annualmente le aziende produttrici sono tenute a fornire al D.P. l'elenco aggiornato dei prodotti cosmetici prodotti.

La notifica relativa alla commercializzazione dei prodotti cosmetici deve avvenire con le procedure definite dal D.P..

Art. 11

Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a) sostanze vietate:

- sostanze vietate di cui all'allegato II;

b) sostanze soggette a restrizioni:

- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;

c) coloranti:

- coloranti diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
- fatto salvo quanto contenuto nella lettera b), la lettera d) punto i) e la lettera e), punto i) del presente articolo, sostanze elencate nell'allegato IV non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

d) conservanti:

- conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
- fatto salvo quanto contenuto nella lettera b), la lettera c) punto i) e la lettera e) punto i), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

e) filtri UV:

- filtri UV diversi da quelli elencati nell'Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
- fatto salvo quanto contenuto nella lettera b), la lettera c) punto i), e la lettera

La persona responsabile che intenda immettere sul mercato un prodotto cosmetico deve darne specifica comunicazione al D.P. con un preavviso di almeno 30 giorni trasmettendo le seguenti informazioni:

- a) categoria del prodotto cosmetico e nome o nomi che consentono la sua identificazione specifica;
- b) nome e indirizzo del soggetto responsabile presso il quale è conservata la documentazione informativa sul prodotto;
- c) paese d'origine in caso di importazione;
- d) presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e:
 - i) la loro identificazione compresa la denominazione chimica IUPAC (International Union and Applied Chemistry) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a IV della presente legge;
 - ii) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili;
- e) il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) e il numero dell'Inventario Europeo (CE) di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR, Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction)), di categoria 1A e 1B, ai sensi dell'Allegato VI, parte 3 del Regolamento Comunità Europea n. 1272/2008;
- f) la formulazione quadro che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile notifica anche l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.

Ogni modifica dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere oggetto di nuova notifica al D.P..

Le persone responsabili devono conservare per il triennio successivo alla cessazione della produzione e del deposito del prodotto cosmetico, la documentazione relativa alla composizione quantitativa e qualitativa del prodotto medesimo e dei suoi processi produttivi.

Qualora il prodotto cosmetico non risponda ai requisiti di cui alla presente legge, il D.P. ha facoltà di prescriverne modifiche e, nel caso di inosservanza di quest'ultime, ne dispone il sequestro.

d) punto i), sostanze elencate nell'allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

Art. 12

Tracce di sostanze vietate

La presenza **involontaria** di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurità degli ingredienti naturali e sintetici, del procedimento di fabbricazione, dal magazzinaggio, dalla migrazione ^{DAL} dall'imballaggio, tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è tollerata purché non sia imputabile a condotta negligente della persona responsabile e nei limiti e condizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma.

Art. 13

Sperimentazione animale

Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo 3, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, è vietato quanto segue:

- a) l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo sia stato convalidato e adottato a livello internazionale;
- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo, dopo che tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello internazionale.

Art. 14

Etichettatura

Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono immessi sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare la persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, deve essere messo in evidenza quello presso cui la persona responsabile tiene, ad immediata disposizione, la documentazione informativa sul prodotto. Per i prodotti cosmetici importati, è specificato il paese di origine;
- b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 gr o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno, o qualora, il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
- c) «data di durata minima»: la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, conserverà i principi di sicurezza di cui all'articolo 3. La data stessa, oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio, sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

- d) le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati III,

IV, V e VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;

f) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

g) l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredients».

Ai fini del presente articolo «an ingredient» indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

- i) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,
- ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, qualora vi siano sostanze per le quali sono previste le indicazioni aggiuntive, regolamentate dalla colonna «Altre» dell'allegato III, tali indicazioni vanno riportate in aggiunta ai termini «parfum» o «aroma».

Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura "nano", tra parentesi segue la denominazione di tali ingredienti.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni di cui al comma 1, lettere d) e g), vale quanto segue:

- le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;
- a meno che sia inattuabile per il produttore, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1), da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al comma 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al comma 1, lettera g).

Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni di cui al comma 1, lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

Per i cosmetici non preconfezionati o per cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto del presente articolo, le diciture di cui al comma 1, devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.

La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f), e ai comma 2, 3 e 4, deve essere la lingua ufficiale del paese in cui viene messo in commercio il prodotto cosmetico.

Nelle informazioni di cui al comma 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Art. 15

Dichiarazioni relative al prodotto

In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.



La persona responsabile può indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico, che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.

Art. 16

Produzione

La produzione e/o il confezionamento del prodotto cosmetico deve essere effettuata in officine con locali e attrezzature igienicamente idonei allo scopo, i cui requisiti sono indicati nell'Allegato VIII.

Fatte salve le ulteriori autorizzazioni di legge, chi intende produrre e/o confezionare in proprio o per conto terzi prodotti cosmetici deve richiedere la preventiva autorizzazione al D.P..

Ogni modifica dei dati contenuti nella richiesta intervenuta successivamente all'autorizzazione, di cui al comma che precede, deve essere debitamente comunicata al D.P. che rilascia nuova autorizzazione.

Art. 17

Vigilanza

Il D.P., quale autorità competente, svolge, nella materia funzioni di vigilanza e controllo. In particolare:

- a) autorizza le aziende alla produzione ai sensi dell'articolo 16;
- b) valuta la conformità dei prodotti notificati ai sensi dell'articolo 10 e ne dispone il divieto di vendita qualora non conformi ai requisiti di Legge.



Il D.P. effettua in qualsiasi momento ispezioni negli stabilimenti di produzione, al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti affidati dalla presente legge.

Il D.P. può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e ordinare l'esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo, alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare.

Il D.P. può procedere al prelievo di campioni di prodotti cosmetici, per verificarne la conformità ai requisiti di legge; il prelievo può essere effettuato presso l'officina di produzione, o di confezionamento o presso il deposito dell'importatore o del distributore.

Il D.P. nell'ambito di applicazione della presente Legge ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni ed emanare disposizioni immediatamente esecutive, può, altresì, adottare provvedimenti cautelari o a scopo probatorio, compreso il sequestro di merci o documenti; commina le sanzioni previste dall'articolo 18 e trasmette All'autorità Giudiziaria ogni notizia di illecito penale e di infrazioni commesse.

Art. 18

Sanzioni

Chiunque, violando le disposizioni di cui all'articolo 3 primo comma produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di impiego, sono dannosi per la salute è punito con la prigionia di terzo grado e l'interdizione dall'esercizio della professione

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque:

a) impiega nella preparazione dei cosmetici le sostanze indicate nell'allegato II è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 5.000,00 a Euro 15.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari;

b) impiega nella preparazione di cosmetici le sostanze di cui all'allegato III, i coloranti indicati dall'Allegato IV, i conservanti di cui all'Allegato V e i filtri UV indicati dall'allegato VI senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 3.000,00 a Euro 9.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari. In caso di



recidiva può altresì essere sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio dei prodotti per un periodo da 5 giorni a 3 mesi.

Chiunque, violando le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00.

E' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 7.000,00 ad Euro 21.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 2 e 3 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4.

E' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10.000,00 ad Euro 30.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, nonché alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi 4 e 7.

E' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 1 e 2.

In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi che precedono si applicano all'importatore.

E' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10.000,00 ad Euro 15.000,00 oltre che alla sospensione dell'attività d'impresa fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione sanitaria, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 16.

Art. 19

Esclusione di responsabilità

Le sanzioni di cui all'articolo 18 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce, per il consumo, prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni di legge, si riferisca a requisiti intrinseci o alla composizione dei prodotti o alle condizioni interne dei recipienti, a condizione che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

Art 20

Certificati di libera vendita



L'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, qualora sia assoggettata ad una richiesta di certificazione, da parte delle Autorità preposte del Paese di importazione, deve avvenire nel rispetto delle procedure stabilite dal D.P..

Art. 21

Tariffario

I costi relativi agli atti rilasciati dal D.P. su richiesta degli interessati, ai sensi della presente Legge, sono stabiliti con delibera del Comitato Esecutivo dell'Istituto Sicurezza Sociale, su proposta del D.P..

Art. 22

Aggiornamento

Le disposizioni della presente legge possono essere modificate mediante decreto delegato.

Art. 23

Misure transitorie

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende già operanti in territorio che producono e/o confezionano prodotti cosmetici devono richiedere l'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 16.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le imprese che producono e/o confezionano prodotti cosmetici devono comunicare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10 al D.P. gli elenchi aggiornati dei prodotti cosmetici e degli ingredienti utilizzati per la loro produzione.

Art. 24

Abrogazioni

E' abrogata la legge 19 febbraio 1988 n. 22 "Disciplina sulla vendita di cosmetici" nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 25

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

Emendamenti di S.U. al P.d.L. relativo alla "PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COSMETICI".

Art. 9

Abrogazione punto e).

In subordine

Aggiungere al punto e) le parti in neretto.

Dati concernenti le sperimentazioni effettuate dal fabbricante **del paese terzo**, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati **dal paese terzo** per soddisfare i **propri** requisiti legislativi e regolamentari.

Art. 13

Abrogare al punto a dopo le parole "sperimentazione animale": **con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo sia stato convalidato e adottato a livello internazionale;**

In subordine

Aggiungere al punto a dopo le parole "sperimentazione animale" **realizzata dal paese terzo.**

Abrogare al punto b dopo le parole sperimentazione animale: **con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo sia stato convalidato e adottato a livello internazionale;**

In subordine

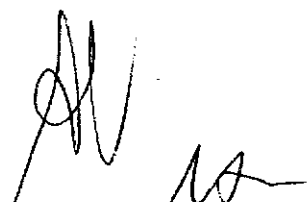
Aggiungere al punto b dopo le parole sperimentazione animale **realizzata dal paese terzo.**

Aggiungere punto c)

E' confermata la proibizione in Repubblica di ogni sperimentazione animale sia sul prodotto cosmetico finito che su ingredienti o combinazioni di ingredienti.

Art. 15

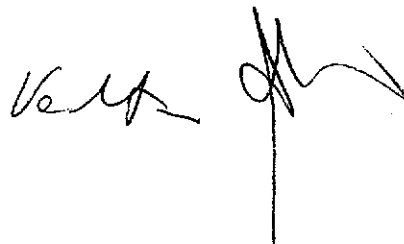
Aggiungere al secondo comma dopo le parole "solo a condizione che il fabbricante" **del paese terzo**

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Art. 18

Aggiungere al termine dell'articolo

Si confermano le sanzioni previste dalla legge 108/2007 sul divieto di
sperimentazione animale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.